Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Sabato, 1° maggio 1926 — **Numero 101**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » - Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Focola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini. Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *Zarucchi* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T. a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **991**.

LEGGE 3 aprile 1926, n. **690**.

Conversione in legge del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1835, contenente provvedimenti in materia di tasse ed imposte a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 settembre 1919, numero 1835, concernente il privilegio decennale della esenzione dalle tasse di bollo e di registro e dalle imposte a favore dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **992**.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 aprile 1926, n. **687**.

Autorizzazione di spesa a carico dello Stato per la costruzione di un ponte sul fiume Ombrone lungo la strada Grosseto-Stazione Alberese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 23 luglio 1881, n. 333, e 8 aprile 1915, numero 524;
Visto il decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1175;
Visto il R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'interesse della viabilità, di autorizzare mediante decreto Reale, ai sensi del citato art. 3, la costruzione di un ponte sul fiume Ombrone, a Torre Spadino, a totali spese dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata, a totali spese dello Stato, la costruzione del ponte sull'Ombrone a Torre Spadino, e delle relative rampe di accesso, quest'ultime per la lunghezza complessiva di metri lineari 236.38, sul tronco stradale Grosseto-Stazione Alberese, in provincia di Grosseto; e l'occorrente somma graverà sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di strade nazionali e la sistemazione ed il miglioramento delle strade di 1ª classe dell'Italia Centrale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 153. — COOP

Numero di pubblicazione **993**.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. **688**.

Inclusione dell'abitato di Santo Stefano Quisquina fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Santo Stefano Quisquina, in provincia di Girgenti.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 154. — COOP

Numero di pubblicazione 994.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1926, n. 689.

Concessione di esenzioni tributarie e fiscali all'Ente nazionale di propaganda in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Nostro decreto-legge 19 ottobre 1925, n. 1783, con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente nazionale di propaganda con sede in Roma e ne è stato approvato lo statuto organico;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta che, in considerazione delle alte finalità dell'Ente suddetto, la cui attività è rivolta a coadiuvare e secondare l'opera di ricostruzione nazionale del Governo presente, sia concesso all'Ente stesso un eccezionale trattamento tributario e fiscale per agevolarne e incoraggiarne il funzionamento e lo sviluppo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che per ultima volontà a favore dell'Ente nazionale di propaganda con sede in Roma e qualsiasi altro provento di natura mobiliare, comunque realizzato dall'Ente stesso, sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o diritto.

Per gli effetti di ogni altra imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di propaganda è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 19 ottobre 1925, n. 1783, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 158. — COOP

Numero di pubblicazione 995.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 673.

Donazione allo Stato di una raccolta di volumi ed opuscoli per la Regia biblioteca universitaria di Catania.

N. 673. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione di una raccolta di volumi ed opuscoli d'indole pedagogico-letteraria, donata allo Stato, per la Regia biblioteca universitaria di Catania, dal prof. Sante Giuffrida.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 996.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 675.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Rimini.

N. 675. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono apportate modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Rimini.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 997.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 677.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tranvie del Governatorato di Roma.

N. 677. R. decreto 3 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle Tranvie del Governatorato di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1926.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.

Regolamento per gli operai permanenti addetti alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, 2994;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1836;

Determina:

Art. 1.

Il numero degli operai permanenti addetti alla tipografia riservata del Ministero degli affari esteri è ripartito come appresso:

Gruppo I.

Capi operai, sorveglianti e simili, posti n. 1.
n. 1 capo operaio, con le funzioni di proto.

Gruppo II.

Capi d'arte ed operai specializzati, posti n. 12.
n. 5 operai specialità compositori;
n. 2 operai specialità fonditori monotipisti;
n. 3 operai specialità impressori;
n. 2 operai specialità legatori.

Gruppo III.

Operai comuni, posti 1.
n. 1 commesso.

Gruppo IV.

Operaie di controllo o sorveglianza e operaie specializzate, posti n. 3.
n. 3 operaie specialità dattilografe monotipiste.

Il capo operaio fa parte della specialità compositori. La qualifica di proto lo esenta dal lavoro di composizione solo quando, in assenza od impedimento del direttore della tipografia, abbia espressamente avuto incarico di sostituirlo nella direzione dei lavori.

Degli operai specializzati del II gruppo, il 25 % potrà ottenere paghe eccezionali, parimenti il 25 % delle operaie del gruppo IV, potrà ottenere tali paghe.

La promozione alla paga eccezionale sarà per merito comparativo e potranno aspirarvi gli operai e le operaie che godano da due anni la paga massima normale del proprio gruppo e che abbiano ottenuto la classifica di ottimo per almeno un biennio consecutivo.

Art. 2.

Per le ammissioni a qualunque gruppo, ferme restando le condizioni ed eccezioni di cui agli articoli 14 a 38 del regolamento generale, l'Amministrazione degli affari esteri con disposizione non motivata ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

L'idoneità fisica degli aspiranti alla nomina ad operaio sarà accertata da una visita eseguita da una Commissione composta di due medici e del direttore della tipografia o di altro funzionario dell'Amministrazione degli affari esteri. Per l'accertamento dell'abilità professionale ogni aspirante sarà sottoposto, oltre che ad un esperimento pratico, anche se del caso ad un esame di coltura generale avanti ad una Commissione di tre membri che sarà, di volta in volta, nominata dal Ministero.

Art. 4.

Gli operai temporanei saranno assunti con le stesse norme, in quanto applicabili, per l'assunzione degli operai permanenti e secondo le necessità contingenti dell'Amministrazione.

Art. 5.

I salariati permanenti, dopo assunti, verranno sottoposti ad un periodo di prova di due anni, quelli temporanei invece, secondo quanto prescrive il contratto di lavoro, potranno essere licenziati anche senza preavviso.

Art. 6.

Il capo operaio, di regola, sarà scelto per merito comparativo fra gli operai del gruppo II, specialità compositori, che abbiano almeno sei anni di anzianità.

Eccezionalmente, per gravi ragioni che dovranno risultare dalla relativa disposizione, l'Amministrazione potrà reclutare il capo operaio fra persone estranee alla tipografia. In tal caso, il nuovo assunto pur avendo le attribuzioni di capo operaio, agli effetti giuridici ed economici verrà considerato come operaio temporaneo. Potrà ottenere la nomina a capo operaio permanente soddisfacendo a tutte le norme per l'ammissione relativa, dopo non meno di 4 anni di servizio con le suddette attribuzioni.

Art. 7.

Per ogni salariato permanente sarà tenuto soltanto il foglio matricolare e caratteristico stabilito dall'art. 39 del Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Art. 8.

L'Amministrazione potrà passare al gruppo III o V i salariati permanenti che in seguito ad infortunio sul lavoro, ad infermità ed in genere in seguito ad accertata menomazione di attitudine fisica o professionale, non fossero giudicati più idonei al servizio, ma convenientemente utilizzabili fra gli operai comuni.

L'accertamento avrà luogo su giudizio della Commissione di cui all'art. 3.

Art. 9.

L'orario normale sarà fissato con ordine di servizio. All'entrata ed all'uscita i salariati apporranno la loro firma sull'orologio di controllo.

Trascorsi i 10 minuti dall'ora di entrata potrà essere autorizzato l'ingresso solo nel caso in cui il ritardo stesso derivi da cause di forza maggiore; diversamente, l'operaio ritardatario, o mancante, sarà considerato assente e perderà l'intera giornata di paga. Al salariato ritardatario ammesso al lavoro sarà detratto un sedicesimo della paga giornaliera, sempre che il ritardo non superi la mezza ora.

In apposito registro, sarà presa annotazione degli aventuali piccoli permessi speciali, concessi ai salariati.

Art. 10.

Ai salariati temporanei saranno applicabili, con la medesima modalità le stesse sanzioni, stabilite per i permanenti.

Art. 11.

Il lavoro straordinario: festivo, notturno o diurno, sarà disposto secondo le esigenze del lavoro ed esso sarà obbligatorio.

La retribuzione per le ore diurne sarà pari alla paga oraria aumentata del 10 per cento; per le ore festive e notturne alla stessa paga oraria, aumentata del 20 per cento.

Art. 12.

In conformità di quanto dispone l'art. 230 del R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, possono corrispondersi soprassoldi:

a) al capo operaio incaricato delle funzioni di proto, nella misura del 20 per cento della paga dovuta per l'orario normale;

b) agli operai addetti alle macchine Monotype nella misura del 20 per cento della paga per le sole ore di servizio alle fonditrici.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre agli operai più meritevoli potrà essere liquidato un premio per operosità e rendimento, che in ogni caso, non supererà mai l'importo di dodici giornate di paga, esclusi i soprassoldi e l'indennità caro-viveri.

Art. 14.

Il pagamento dei salari e dell'indennità caro-viveri sarà fatto ogni quindicina, il primo ed il sedici di ogni mese, o il giorno precedente quando i predetti due giorni siano festivi, su foglio paga, nel quale, oltre il cognome e nome e la qualifica di ogni operaio, saranno indicate: le paghe orarie, il numero delle ore prestate e l'importo corrispondente, l'indennità caro-viveri, il soprassoldo eventuale per il capo operaio e per i fonditori monotipisti, i soprassoldi concessi nelle solennità, le ritenute a favore dell'Erario, l'importo netto dovuto, oltre una colonna per le annotazioni dalla quale risulteranno le ritenute effettuate per multe o sospensioni.

Sul foglio paga gli operai apporranno la firma per quietanza all'atto della riscossione.

Art. 15.

Per ogni altra disposizione ed eccezione non contemplata nel presente regolamento speciale valgono le norme contenute nel regolamento generale per l'applicazione del Regio decreto sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

Disposizione transitoria.

Art. 16.

Nella prima applicazione del presente regolamento, il termine di sei anni di anzianità di cui all'art. 6 potrà essere ridotto ad anni 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 novembre 1925.

Il Ministro per gli affari esteri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1925.
Modificazione all'ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto 21 giugno 1925 che stabilisce l'ordinamento dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi;

Ritenuto conveniente ed opportuno fondere in unica Divisione le attribuzioni attualmente assegnate alle Divisioni 3ª e 4ª del Servizio VI;

Inteso il Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1925 la Divisione 4ª del Servizio VI della Direzione generale delle poste e dei telegrafi è soppressa e le sue attribuzioni passano alla Divisione 3ª dello stesso Servizio, alla quale si aggiunge perciò una 3ª Sezione ripartita in due uffici.

L'attuale Divisione 5ª dello stesso Servizio assume il numero ordinale di 4ª.

Art. 2.

La costituzione e le attribuzioni della Divisione 3ª del Servizio VI, quali risultano nel decreto 21 giugno 1925, sono sostituite da quelle qui appresso indicate.

DIVISIONE 3ª — *Costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.*

Sezione 1ª. — Progetti e lavori per ampliamento rete telegrafica principale e secondaria e per nuovi impianti telefonici interurbani - Esame di progetti di impianti elettrici industriali nei riguardi della tutela delle linee e degli uffici telegrafici e telefonici.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee telegrafiche e telefoniche - Gestione relativi capitoli ordinari e straordinari - Bilancio, contabilità, spese - Pagamenti con mandati diretti - Revisione rendiconti sulle anticipazioni bilancio - Visite tecniche ed amministrative, ordinarie e straordinarie ai Circoli delle costruzioni - Visite di ispezioni ordinarie e straordinarie alle linee da parte dei Circoli delle costruzioni - Indennità ai funzionari superiori dei Circoli e della Amministrazione centrale e del personale di manutenzione - Fabbisogno annuale dei materiali di linea - Riscontro e controllo dei materiali di linea presso i Circoli delle costruzioni - Passaggi di gestione presso i Circoli di costruzioni - Inchieste.

Sezione 2ª - *Ufficio* 1°. — Impianto di ricevitorie ed agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche - Collegamenti uffici telegrafici governativi con stazioni ferroviarie - Concorso Amministrazione nell'impianto di nuovi collegamenti telegrafici e fonotelegrafici - Lavori in dipendenza trasferimeno uffici e ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche.

Lavori in conto di società, Enti e privati - Contabilità, spese relative - Convenzioni per impianto e manutenzione di nuove linee costruite a richiesta ed a spese di società, Enti o privati - Canoni di manutenzione delle linee affidate al servizio dei telegrafi - Contabilità relative e rapporti in materia col Ministero delle finanze - Trasporto materiali elettrici sulle Ferrovie dello Stato, sociali e sulle tramvie - Contabilità e riscontri relativi.

Ufficio 2°. — Servizio dei guasti sulle linee - Statistiche relative - Raccolta elementi intesi ad eliminare cause e frequenza guasti - Esperimenti - Carte topografiche della rete telegrafica e telefonica nazionale - Carte dei fili telegrafici e telefonici - Grafici dei tronchi - Quadri delle linee in gallerie - Carte di insieme della rete telegrafica telefonica e delle circoscrizioni dei Circoli delle costruzioni - Prospetti indicativi delle palificazioni e dei fili - Quadri a schedario della costituzione dei circuiti telegrafici e telefonici - Limiti dei Circoli delle costruzioni - Aggiornamento periodico di tutti gli adempimenti cartografici - Guida indice degli uffici telegrafici e fonotelegrafici e dei circuiti telegrafici, fonotelegrafici e telefonici interurbani - Variazioni relative - Raccolta dati statistici riflettenti lo svi-

luppo della rete telegrafica e loro partecipazione alla ragioneria.

Sezione 3ª - Ufficio 1º. — Lavori per conto di altre Amministrazioni dello Stato e dell'Azienda statale per i servizi telefonici - Posa e manutenzione di cavi aerei, sotterranei e subacquei - Costruzione e manutenzione casotti di raccordo - Esame perizie relative a lavori per conto di altre Amministrazioni dello Stato e dei privati - Convenzioni - Disegni - Revisione rendiconti e contabilità inerenti ai lavori di cui sopra - Infortuni sul lavoro - Norme tecniche per evitarli.

Liquidazione a favore delle ditte Pirelli e Eastern dei canoni relativi alla manutenzione dei cavi sottomarini - Protocollo ed archivio della Divisione.

Ufficio 2º (transitorio). — Esame dei progetti e delle perizie concernenti i lavori per la costruzione delle nuove arterie telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione delle Ferrovie dello Stato - Amministrazione dei fondi per l'attuazione di detti progetti; anticipazione; revisione rendiconti e contabilità relative; pagamenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e pubblicato nel Bollettino dell'Amministrazione postelegrafica.

Roma, addì 30 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'interno in data 29 aprile 1926 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 662, che modifica il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, concernente l'aggregazione a Genova di 19 Comuni contermini.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del seguente Regio decreto: « Modificazioni alle norme vigenti sullo stato ed avanzamento degli ufficiali e sottufficiali della Regia aeronautica (R. decreto 6 aprile 1926, n. 657, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1926) ».

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si annuncia che rispettivamente nei giorni 27 e 28 aprile 1926 sono stati presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti Regi decreti-legge:

1º R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, recante modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398 e 400 sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti; ed al R. decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1599, circa gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1926, n. 82);

2º R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, concernente la facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1926, n. 83).

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 29 aprile 1926, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 661, che modifica il regime doganale della seta artificiale.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Richiesta di consegna di titoli al portatore.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 61.

E' stata chiesta a questa Direzione generale la consegna di n. 31 titoli al portatore della rendita 3,50 per cento (1906) per l'importo complessivo in capitale nominale di L. 500,000 presentati per il cambio anticipato di cui al decreto Ministeriale 8 settembre 1924, n. 22545 e rappresentati dalla ricevuta provvisoria n. 2645 rilasciata il 28 novembre 1924 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano a favore di Lesma Giuseppe fu Angelo per conto Banca Bergamasca.

A tergo di detta ricevuta — oltre una dichiarazione di proprietà a favore di terzi — esiste una precedente scrittura, di cui non è possibile decifrare il contenuto perchè reso illeggibile da successive cancellature.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore, e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla richiesta di cui sopra.

Roma, 30 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 3 al 9 maggio 1926 è stata fissata in L. 480, rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per titoli ad un posto d'ispettore aggiunto nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità per il ramo archeologico e con particolare riguardo alle antichità della Colonia Libica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 133;

Veduto l'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Veduti il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ed il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164;

Veduto il decreto del Ministro per le finanze in data 1° dicembre 1923, col quale, in applicazione degli articoli 17 e 25 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono stabiliti i limiti massimi degli assegni mensili da corrispondere al personale di nuova nomina durante il periodo di prova;
Veduto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Veduto il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;
Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso speciale per titoli ad ispettore aggiunto (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie e degli scavi d'antichità per il ramo archeologico e con particolare riguardo alle antichità della Colonia Libica.

Il vincitore sarà nominato in esperimento per il periodo di sei mesi, durante il quale percepirà un assegno mensile di L. 500, oltre l'aumento di cui al R. decreto 31 marzo 1925, n. 363, ed oltre l'indennità caro-viveri. Allo scadere di tale periodo, se sarà stabilmente confermato nel grado, conseguirà lo stipendio annuo di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 2100.

Art. 2.

Coloro che desiderano partecipare al concorso devono farne domanda in carta bollata da L. 3. Le domande devono pervenire alla Direzione generale delle antichità e belle arti in Roma (piazza San Marco, 51) non più tardi delle ore 19 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i concorrenti devono indicare esattamente le proprie generalità ed il proprio indirizzo.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

1° diploma originale della laurea in lettere o in filosofia, conseguita in una università o in un istituto universitario del Regno, ovvero copia autentica notarile;

2° atto di nascita. Il concorrente deve, alla data del presente decreto, aver compiuta l'età di anni 18 e non aver superata quella di anni 40;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di regolare condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato medico da cui risulti essere il concorrente di sana e robusta costituzione ed esente da gravi difetti ed imperfezioni fisiche. L'Amministrazione si riserva il diritto di far sottoporre il concorrente alla visita d'uno o più sanitari di sua fiducia;

7° documenti da cui risulti avere il concorrente ottemperato alle leggi sul reclutamento (certificato dell'esito di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare; foglio matricolare o stato di servizio per coloro che abbiano prestato servizio militare rispettivamente come militari di truppa o come ufficiali);

8° ricevuta comprovante il versamento ad un ufficio del registro della somma di L. 50 per tassa di concorso, giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Tutti i documenti devono essere redatti sulla carta legale prescritta e muniti delle occorrenti legalizzazioni. Quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di più di tre mesi a quella del presente decreto.

La presentazione in tempo utile della domanda e di tutti i documenti suddetti, redatti nelle debite forme, non dà diritto all'ammissione al concorso. Tale ammissione può, a norma dell'art. 1 (ultimo comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 4.

In aggiunta ai documenti di cui all'articolo precedente, i concorrenti devono inoltre presentare tutti i titoli di cui siano provvisti, nonchè i documenti originali o le copie notarili, comprovanti i servizi prestati in guerra, le distinzioni onorifiche eventualmente conseguite, le invalidità e mutilazioni eventualmente contratte o sofferte.

Devono unire a tali titoli e documenti un elenco in carta semplice, in cui è opportuno che i medesimi siano raggruppati come segue:

a) titoli accademici e scolastici;

b) titoli scientifici specifici (pubblicazioni e documentazioni della attività spiegata nel campo archeologico relativamente alla Colonia Libica);

c) titoli scientifici generali (pubblicazioni e documentazione della attività spiegata nel campo archeologico all'infuori della Colonia Libica);

d) titoli amministrativi (documentazione dei servizi prestati nell'Amministrazione dello Stato, con indicazione della loro durata e della loro qualità);

e) titoli militari (comprovanti le benemerenze di guerra);

f) titoli vari.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione che sarà nominata con successivo decreto. A parità di merito si osserverà l'ordine di preferenza stabilito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per la pubblica istruzione: FEDELE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso per esami e per titoli al posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;
Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;
Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino, rimasto vacante in seguito alla nomina del maestro Cirenei cav. Luigi a maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri Reali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino.

Al concorso possono prendere parte anche maestri direttori di banda collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, e quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità a norma del citato art. 4, purchè alla data del 30 giugno corrente anno non abbiano superato il 45° anno di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;
4° certificato generale del casellario giudiziario;
5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;
6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;
7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;
8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio ed altri documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;
9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;
10° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:
copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;
copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporali e soldati.

I concorrenti, infine, dovranno possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6.

Il Ministro per la guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice così composta:
un ufficiale generale, presidente;
un professore di composizione;
un professore di strumentazione per banda;
due maestri di bande militari;
un ufficiale inferiore del Ministero, segretario, senza voto.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione seduta stante, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti, e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

I candidati giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo, che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascuno dei due esperimenti, di cui sopra, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20 per ogni esperimento.

Parimenti un punto da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotti, in base al n. 8 dell'art. 3.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:
a) gl'invalidi di guerra;
b) i feriti in combattimento;
c) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
e) i più anziani di età.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato maestro direttore di banda. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore di banda a colui che alla data del 30 giugno corrente anno non avesse compiuta l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda, collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, ed a quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità, a norma del citato art. 4, di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato al decreto Ministeriale n. 15, del 7 marzo 1926.

Specchio indicante gli assegni spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

ANNI DI GRADO	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Indennità militare speciale annua lorda	Indennità caro-viveri annua lorda
Stipendio iniziale	7.000				
Al compimento del 2° anno di grado	7.600				
Al compimento del 4° anno di grado	8.200				
Al compimento del 7° anno di grado	8.800				
Al compimento del 10° anno di grado	9.500	1.700	2.400 (1)	250	1.200 (2)
Al compimento del 13° anno di grado	10.100				
Al compimento del 16° anno di grado	10.800				
Al compimento del 20° anno di grado	11.600				

(1) All'ufficiale ammogliato o vedovo con figli minorenni o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 2100 annue lorde.

(2) Per l'ufficiale ammogliato o vedovo con prole l'indennità caro-viveri è aumentata nella misura seguente:
L. 420 annue lorde per il capo di famiglia; L. 310.20 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico fino alla quarta (moglie e figli di età non superiore ai 18 anni); L. 620.40 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico, oltre la quarta (figli di età non superiore a 18 anni).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.